



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA  
 DEL 15/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'  
 Dott. ANNA PETRUZZELLIS  
 Dott. EMILIA ANNA GIORDANO  
 Dott. EMANUELE DI SALVO  
 Dott. ALESSANDRA BASSI

SENTENZA  
 N. 1708  
 - Presidente -  
 - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
 - Consigliere - N. 38330/2015  
 - Rel. Consigliere -  
 - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 3793/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,  
 del 13/02/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015 la relazione fatta dal  
 Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI ORZI  
 che ha concluso per

ANNULLAMENTO con rinvio in ot-  
 terna alle imputazioni di cui alla  
 art. 6) e 7)  
 ribetto nel resto

Udito, per la parte civile, l'Avv (omissis)

Udito il difensore Avv. (omissis)

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine: A) al delitto di cui agli artt. 56-317 cod. pen. perché, abusando della propria qualità e dei propri poteri di curatore fallimentare della srl (omissis), tentava di costringere (omissis) (omissis), ex amministratore della citata società, a consegnargli la somma di euro 95.000, in cambio della propria disponibilità a depositare presso il Tribunale di Rimini una nuova relazione con la quale avrebbe affievolito le responsabilità, anche penali, del (omissis) nel fallimento della società; a riconsegnare al (omissis) il supporto informatico contenente la contabilità della società e a non procedere con ulteriori azioni, di natura civilistica, sui beni personali del (omissis); B) al delitto di cui agli artt. 640-61 n 9 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di peculato), in relazione all'emissione di un assegno circolare di euro 152.451 per l'acquisto di un immobile intestato alla società (omissis), di cui egli era socio unico; in relazione inoltre all'effettuazione di un giroconto di euro 4000 circa su un conto a lui intestato e di un ulteriore giroconto, per euro 2500, su un conto corrente intestato alla predetta società (omissis); C) al delitto di cui agli artt. 476, comma 2, cod. pen. per avere formato un atto falso, costituito da una "Comunicazione del rilascio di mandato di pagamento" del Tribunale di Rimini, datato 5 agosto 2012, utilizzato per prelevare indebitamente dal conto della procedura fallimentare la somma di euro 152.451, indicata al capo che precede; D) al delitto di cui all' art. 232 R.D. 16-3-1942 n. 267, in relazione alla presentazione di istanze di ammissione al passivo del fallimento della srl (omissis), per crediti fraudolentemente simulati; E) al delitto di cui all'art. 314 cod. pen., in relazione all'appropriazione delle somme di euro 11.902 e 14.760; F) ai delitti di cui agli artt. 2 e 8 d. lg. 74/2000, in relazione all'emissione e all'utilizzo di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti; G) al delitto di cui all'art. 10 d. lg. 74/2000, in relazione all'occultamento e alla distruzione delle scritture e dei documenti contabili della srl (omissis); H) al delitto di cui all'art. 646 cod. pen., in relazione all'appropriazione della somma totale di euro 516.650, in qualità di amministratore della spa (omissis).

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 11 cod. proc. pen., poiché, in relazione al reato di falso, è da ritenersi soggetto danneggiato dal reato un giudice del Tribunale di Rimini, in quanto l'imputato aveva formato un falso provvedimento autorizzativo di pagamento, falsificando la sottoscrizione del giudice e del cancelliere, in calce ad esso. La Corte d'appello ha ritenuto che il giudice non rivesta qualità di soggetto danneggiato dal reato, desumendo ciò dalla mancata costituzione di parte civile del magistrato, erroneamente, in quanto il disposto dell'art. 11 cod. proc. pen. prescinde dalla costituzione di parte civile. È d'altronde indiscutibile che la condotta abbia leso l'immagine e il prestigio del magistrato, il quale, infatti, ha sporto denuncia, mentre il cancelliere si è costituito parte civile.

2.1. Il fatto contestato come tentata concussione integra invece gli estremi del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto l'imputato, ventilando esplicitamente alla persona offesa l'ottenimento di vantaggi di natura patrimoniale, ha cercato di persuaderla a corrispondere una somma di danaro non dovuta, lasciandole tuttavia un evidente margine decisionale, tant'è che il soggetto passivo non solo ha deciso di non acconsentire alle richieste dell'imputato ma è arrivato addirittura a deriderlo, conferendo telefonicamente con il proprio legale.

2.2. Le condotte qualificate come peculato integrano invece il reato di cui all'art. 640-61 n. 9 cod. pen., poiché l'imputato, in quanto curatore fallimentare, non aveva l'effettiva disponibilità delle somme contenute nel libretto di deposito intestato alla procedura ed è stato costretto, per prenderne possesso, a trarre in inganno il giudice delegato, inducendolo ad emettere autorizzazioni di pagamento per la copertura di debiti fallimentari inesistenti.

2.3. Ingiustificatamente sono state negate le attenuanti generiche, nonostante la confessione resa dall'imputato, il quale, peraltro, non avrebbe potuto neanche risarcire il danno, atteso che tutti i beni a lui riconducibili hanno formato oggetto di vincolo reale. Eccessivamente gravosi sono stati gli aumenti per la continuazione, tanto più che la pena per il tentativo è stata ridotta nella sua minima estensione. Al riguardo, la motivazione offerta dalla Corte territoriale è assolutamente generica.



2.4. Eccessivamente gravosa anche la confisca per equivalente dei beni dell'imputato, avuto riguardo all'effettivo valore dei medesimi, in rapporto al profitto o al prezzo dei reati commessi.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata

3. Con memorie del 26 novembre 2015 e del 15 dicembre 2015, le parti civili costituite hanno chiesto rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato, con conseguente condanna al pagamento delle spese da esse sostenute.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Le Sezioni unite hanno infatti condivisibilmente ritenuto che i delitti contro la fede pubblica tutelino direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che il privato, in tal caso, riveste qualità di persona offesa dal reato ( Sez. U., 25-10-2007, Pasquini). Nel caso di specie, è da escludersi che l'atto falsificato fosse destinato a incidere concretamente sulla sfera giuridica del magistrato che apparentemente lo aveva emesso, onde quest'ultimo non riveste qualità di persona offesa dal reato. In ordine poi ad una possibile attribuzione al predetto magistrato della qualità di danneggiato dal reato, occorre osservare come costituisca *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale, in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Sez. Fer., n. 35729 del 01/08/2013 Rv. 256569; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256873; Sez. 6, n. 13182 del 02/04/2012, Rv. 252592). Nel caso di specie, il magistrato non ha mai formalmente assunto la qualità di danneggiato, non essendosi costituito parte civile e non risultando aver adottato alcuna iniziativa volta a lamentare un danno o a chiederne il risarcimento. Non può essere infatti considerata tale la denuncia sporta dal dr. (omissis), in quanto una denuncia è un atto finalizzato soltanto a portare un determinato fatto, costituente reato, a conoscenza delle autorità competenti e non ad avanzare pretese risarcitorie. Ragion per cui è da escludersi l'operatività, nel caso in esame, del disposto di cui all'art. 11 cod. proc. pen.

2. Anche il secondo motivo è infondato. Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, da parte della l. n. 190 del 2012, hanno individuato il discrimine fra il delitto di concussione e quello di indebita induzione, ritenendo, in particolare, che il primo reato sussista in presenza di un abuso costringente del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia, da cui derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza ricevere alcun vantaggio, venga posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità. Nella concussione di cui all'art. 317 cod. pen., si è quindi in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Il *discrimen* tra il concetto di costrizione e quello di induzione va quindi ricercato nella dicotomia minaccia- non minaccia. La minaccia non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali ma può anche essere implicita, velata, allusiva, potendo, eventualmente, assumere anche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora, purché tali comportamenti siano connotati da una carica intimidatoria analoga a quella della minaccia esplicita. La nozione di induzione, invece, esplicando una funzione di selettività residuale rispetto al concetto di costrizione, copre gli spazi non riconducibili a quest'ultimo, inerendo a quei comportamenti, pur sempre abusivi, del pubblico agente che non si materializzano nella violenza o nella minaccia di un male ingiusto e non pongono il destinatario di fronte alla scelta obbligata tra due mali parimenti ingiusti. Il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. consiste infatti nell'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico



servizio, che, con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale, condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale, disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale. Dunque la fattispecie di induzione indebita, di cui all'art. 319-quater cod. pen., è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lasci al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniughi con il perseguimento di un indebito vantaggio per il privato (Sez. U., n. 12228 del 24-10-2013).

2.1. Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il male ingiusto prospettato dall'imputato, pubblico ufficiale, alla persona offesa ha determinato in quest'ultima un gravissimo stato di costrizione. L'imputato infatti aveva richiesto alla persona offesa il pagamento di un'ingente somma per la restituzione di una chiavetta USB, contenente la contabilità completa e corretta della società fallita e la mancata restituzione di tale chiavetta avrebbe avuto importanti conseguenze pregiudizievoli per la persona offesa, che avrebbe potuto subire un procedimento per bancarotta fraudolenta e una sanzione da parte dell'Agenzia delle entrate, per il mancato pagamento di alcuni debiti IVA. Trattasi di motivazione esente da vizi logico-giuridici, da cui risulta lo stato di costrizione in cui versava il soggetto passivo, con conseguente configurabilità del reato di cui agli artt. 56-317 cod. pen.

3. Nemmeno il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità privilegia infatti una nozione molto ampia di possesso, che va al di là dell'accezione civilistica di questo concetto (Cass., Sez. 6, n. 396 del 6-6-1990, Di Salvo), comprendendo la detenzione materiale della cosa, la sua disponibilità giuridica (Cass., Sez. 6, n. 11633 del 22-1-2007, Rv. 236146; Sez. 6, 4-6-1997, Finocchi) ed anche la disponibilità di fatto del danaro, pur se il possesso di esso non rientri nella specifica competenza funzionale del soggetto agente (Cass., Sez. 1, n. 9179 del 17-1-2008, Rv. 239502). Nel caso in esame, la Corte territoriale, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che l'imputato aveva la disponibilità delle somme depositate sul libretto di deposito intestato alla procedura fallimentare, proprio in virtù del suo ruolo di curatore del fallimento. Può pertanto aggiungersi, in questa sede, che non ha rilievo stabilire se la facoltà di prelevare somme dal conto corrente intestato alla procedura rientrasse o meno nelle attribuzioni dell'agente, in quanto il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale, specifica, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del danaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche solo l'occasione per un tale comportamento (Cass., Sez. 6, n. 9660 del 12-2-2015, Rv. 2625458; Sez. 6, n. 20952 del 13-5-2009, Rv. 244280), con la sola esclusione di un rapporto meramente occasionale tra il possesso della cosa oggetto di appropriazione e l'esercizio delle funzioni da parte del pubblico ufficiale (Cass., 4-11-1994, Russo): ipotesi certamente esulante dal caso in esame.

4. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità oggettiva e soggettiva dei reati, i quali sono stati numerosi e denotano un elevato spessore delinquenziale.

5. In relazione all'ultimo motivo di ricorso, occorre osservare come l'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il *petitum*. Tale requisito difetta nel caso di specie, onde la doglianza non può trovare ingresso in questa sede, attesa la sua genericità. Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass., 18-10-1995, Arra, Rv. 203513), controllando la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la

decisione impugnata ( Cass. 9-5-1990 , Rizzi; Cass 14-5-1992,Genovese;Cass.,17-11-1993, Settecane, Rv. 196795). Viceversa, il ricorrente si limita a lamentare l'afflittività della confisca disposta e la mancanza di una valutazione concreta e oggettiva in ordine al reale valore degli immobili del (omissis), senza specificare alcunché in merito a quest'ultimo nè chiarire i termini della asserita eccessività della misura ablatoria adottata. La doglianza è pertanto generica.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, Curatela del Fallimento spa (omissis), Curatela del Fallimento srl (omissis), Curatela del Fallimento srl (omissis), che si ritiene congruo liquidare in euro 2.500 per ciascuna.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile Curatela del fallimento (omissis) (omissis), Curatela del fallimento (omissis) srl, Curatela del fallimento (omissis), che liquida in complessivi euro 2500 per ciascuna.

Così deciso in Roma , all 'udienza del 15-12-2015.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

